

# Tutti gli importi impresa per impresa Cdc, diritto annuale pagato il 18 giugno

Entro il 18 giugno (in quanto il 16 giugno viene di sabato) le imprese iscritte o annotate nel registro imprese nonché i soggetti iscritti nel Rea al 1° gennaio 2012 sono tenuti al versamento del diritto annuale. Le società di capitali devono pagare il diritto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2012. Il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio si applica:

- **in misura fissa** (per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale, per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria);

- **in misura fissa transitoria** (per la società semplice agricole e non agricola, la società tra avvocati e i soggetti rea);

- **in misura correlata** alla base imponibile individuata dal fatturato (per le società di persone, di capitali, cooperative, di mutuo soccorso, consorzio con attività esterna e aziende speciali).

**Gli importi per le imprese individuali:** per la sede, in cifra fissa euro 88,00 - per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozi, deposito, magazzino, ufficio...); il 20% del diritto sopra indicato che corrisponde a euro 17,60.

**Le imprese con sede principale all'estero** devono pagare



per ciascuna unità locale/sede secondaria in cifra fissa euro 110,00.

**Per le società semplici agricole** l'importo da pagare: per la sede, in cifra fissa euro 100,00 - per ciascuna unità locale euro 20,00.

**Le società semplici non agricole:** per la sede, in cifra fissa euro 200,00 - per ciascuna unità locale euro 40,00.

**Le società tra avvocati:** per la sede, in cifra fissa euro 200,00 - per ciascuna unità locale euro 40,00.

**Per i soggetti iscritti al Rea solo per la sede,** in cifra fissa euro 30,00.

È con la nota del ministero dello sviluppo economico del 27 dicembre 2011 che sono stati fissati gli importi per l'anno 2012.

Il versamento va effettuato entro il 18 giugno con il modello di pagamento F24 telematico anche compensando immediatamente l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre migliorare il pagamento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza del termine.

In assenza, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto (decreto ministeriale n. 54/2005).